



COMUNE DI ALPIGNANO PROVINCIA DI TORINO

VERBALE N. 56 DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'anno duemiladodici, il giorno 05 del mese di luglio, alle ore 10,45 si tiene la riunione del Collegio dei Revisori dei conti composto da:

dott.	Danilo Bongiovanni	Presidente	-
dott.ssa	Monica Boggio	Componente	-
dott.ssa	Maria Carmela Scandizzo	Componente	-

Sono presenti inoltre il Segretario Generale - dott.ssa Ilaria Gavaini e il Direttore Area Finanze – dott. Massimo Cangini.

La seduta si tiene per provvedere al controllo della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art.4, comma 3, del CCNL 22.01.2004, nonché ad istituti compresi nei CCNL 14.9.2000, CCNL 05.10.2001 e CCNL 22.01.2004, in relazione alla ipotesi di accordo per la

“Preintesa del contratto decentrato integrativo per l'anno 2011.”

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Visti:

- la nota inviata a mezzo posta elettronica in data 26.06.2012, con la quale è stato chiesto a questo Collegio di effettuare il controllo in ordine alla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, della preintesa di contratto decentrato integrativo per l'anno 2011;
- il verbale di accordo e la preintesa tra la delegazione trattante di parte pubblica, la delegazione sindacale delle rappresentanze territoriali dei lavoratori e le R.S.U. (rappresentanze sindacali unitarie del personale dell'Ente) sottoscritto in data 25 giugno 2012;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 133/2011 con cui sono state dettate le linee di indirizzo per la costituzione del fondo 2011;
- la determinazione n.687/2011 ad oggetto “Costituzione Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa - anno 2011”;

Preso atto che le somme necessarie all'applicazione del contratto integrativo 2011 sono previste:

- in € 238.230,23 a titolo di risorse stabili

➤ in € 37.172,17 a titolo di risorse variabili

per complessivi € 275.402,40 oltre a € 6.116,77 a titolo di risorse per incentivazioni, prestazioni o risultati del personale ex Merloni (risorse facenti parte del fondo 2011 ma che derogano al tetto di spesa 2010).

Atteso che l'utilizzo di tali fondi è stato indirizzato a istituti contrattuali compresi nell'art. 17 del CCNL 01.04.1999 ed a istituti compresi nei CCNL del 14.09.2000, del 05.10.2001, del 22.01.2004, del 06.05.2006 e del 11.04.2008.

Rilevato che gli importi come sopra evidenziati, oltre ai relativi oneri previdenziali ed assistenziali, trovano integrale finanziamento nei fondi accantonati sugli stanziamenti dell'esercizio finanziario 2011, deputati alla remunerazione del personale, dando nel contempo atto che il valore di € 275.402,40 è al netto degli oneri a carico dell'Ente e che gli oneri stessi, quale costo aggiuntivo, sono ammessi dal disposto contenuto nella dichiarazione congiunta delle "code contrattuali" al n. 14 del contratto 14.09.2000.

Dato atto che l'art. 5, comma 3, del CCNL 01.04.1999, assegna al Collegio dei Revisori dei Conti il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e, pertanto, sulla permanenza degli equilibri finanziari del bilancio stesso, senza, peraltro, entrare nel merito dei vari istituti contrattuali applicati.

Ricordato che l'art. 40 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 disciplina lo svolgimento della contrattazione collettiva su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali e che l'art. 40-bis prevede che *"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo"*.

Dato atto, altresì, che il predetto art. 40, comma 3, quinquies, recita: *"Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile"*.

Rilevato che l'accordo in esame è coerente alle disposizioni di legge ed al contratto collettivo nazionale e che le somme necessarie all'applicazione del contratto integrativo citato, sono previste e disponibili in bilancio;

DÀ ATTO

Di avere provveduto al controllo della suddetta ipotesi di Contratto decentrato integrativo per l'anno 2011 verificando il rispetto dei vincoli:

- derivanti dal contratto nazionale, anche con riferimento alle materie contrattate
- derivanti da norme di legge e dello stesso D.Lgs. n. 165/2001
- di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale e delle disposizioni sul trattamento accessorio, secondo criteri di merito e produttività nonché la compatibilità dei costi, per l'anno 2011, con i vincoli di bilancio.

Alpignano (TO), 05/07/2012


Letto, confermato e sottoscritto

Il Collegio dei Revisori

dott. Danilo BONGIOVANNI



dott.ssa Monica BOGGIO



dott.ssa Maria Carmela SCANDIZZO

